



ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

DENOMINATA

"IL BANDO"

L'anno millenovecentonovantotto (1998) il giorno 8 (otto) del mese di maggio, sono presenti:

Brigidi Mario nato ad Arezzo (Ar) il 26 ottobre 1950 ed ivi residente Via J.Cook nc 8 (CF BRGMRA50R26A390D);

Bichi Luca nato ad Arezzo (Ar) il 13 novembre 1973 ed ivi residente loc. Tregozzano nc 66 (CF BCHLCU73S13A390I);

Piccini Ezio nato a Arezzo (Ar) il 29 agosto 1960 ed ivi residente in via JF Kennedy nc 14 (CF PCCZEI60M29A390V);

i quali con la presente scrittura privata stipulano quanto appresso:

- 1) i signori Brigidi Mario, Bichi Luca, Piccini Ezio dichiarano di costituire, come costituiscono, una Associazione denominata "Il Bando".
- 2) L'Associazione ha sede in Arezzo 52100, via delle Gagliarde nc 2.
- 3) L'associazione "IL BANDO" è libera, apolitica ed aconfessionale, senza fini di lucro e aperta a chiunque creda nell'elevazione della cultura. L'associazione si propone di promuovere e sviluppare, a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale l'interesse delle genti sulla manifestazione denominata "Giostra del Saracino" quale patrimonio storico culturale, della città di Arezzo e delle Sue più consolidate tradizioni. L'associazione "IL BANDO" si prefigge i seguenti scopi generali: favorire l'elevazione culturale dei propri associati, stimolare il senso di educazione civica, promuovere e diffondere l'interesse e l'amore per la scrittura, lettura e arte, sensibilizzare l'opinione pubblica su fatti ed accadimenti sia di rilevanza locale, che nazionale, che internazionale.

L'associazione "Il Bando" aderisce alle linee di principio del Quartiere di Porta S. Andrea come organismo autonomo e collabora con esso per il raggiungimento di scopi comuni.

In via strettamente strumentale al perseguimento dei sopra menzionati scopi l'associazione può:

- creare una struttura, anche logistica, atta a consentire a quanti vi aderiscono un processo di maturazione ed apprendimento culturale rapido ed equilibrato;
- istituire periodici incontri di studio ed approfondimento, organizzare manifestazioni, concorsi, spettacoli, corsi e seminari a contenuto didattico divulgativo;
- fornire collegamenti per la conoscenza e l'interscambio di informazioni ed esperienze tra coloro che si occupano di cultura;
- stabilire contatti a livello nazionale ed internazionale con Istituti od Organizzazioni operanti in ordine a scopi analoghi;
- promuovere la pubblicazione di libri, riviste, periodici, ricerche ed opuscoli sempre e comunque nell'ambito della propria attività istituzionale.
- svolgere anche attività connesse a quelle istituzionali, attività integrative di quelle principali e sostanzialmente destinate al reperimento dei fondi necessari per il finanziamento delle attività istituzionali
- per il miglior raggiungimento degli scopi istituzionali, l'Associazione potrà aderire ad altre associazioni od enti che abbiano affinità di scopi e di ideali.

Sono espressamente escluse dallo scopo associativo finalità lucrative.

4) L'Associazione è retta dallo Statuto che firmato da tutti i componenti è allegato sotto la lettera A) alla presente scrittura e ne forma parte integrante e sostanziale.

5) Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, per il primo triennio, viene costituito dai

Signori:

Presidente: Brigidi Mario;

Vice Presidente: Piccini Ezio;

Membro: Bichi Luca;

Tesoriere: Bichi Luca;

i quali, qui costituiti, dichiarano di accettare le cariche loro conferite.


6) Il Presidente viene sin da ora autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie richieste dalle norme civilistiche e fiscali ai fini della esistenza dell'Associazione.

7) Di comune accordo tra i soci fondatori è stabilito che la nomina del Revisore e la determinazione delle quote associative, per il primo anno, siano demandati alla prima assemblea da costituirsi entro e non oltre 40 giorni da oggi.

7) Le spese del presente atto, sua registrazione annessi e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

8) Per tutto quanto non previsto dal presente atto e dall'allegato statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.

Fatto, letto e approvato



Mario Brigidi
Ezio Piccini
Luca Bichi

ALLEGATO A

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

DENOMINATA "IL BANDO"

ENTE NON COMMERCIALE SENZA FINI DI LUCRO

TITOLO I°

Art. 1) E' costituita l'associazione culturale denominata "IL BANDO" ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.

Art. 2) L'associazione ha sede in Arezzo 52100, Via delle Gagliarde n° 2.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà istituire sedi periferiche.

Art. 3) L'associazione "IL BANDO" è libera, apolitica ed aconfessionale, senza fini di lucro e aperta a chiunque creda nell'elevazione della cultura. L'associazione si propone di promuovere e sviluppare, a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale l'interesse delle genti sulla manifestazione denominata "Giostra del Saracino" quale patrimonio storico culturale della città di Arezzo e delle Sue più consolidate tradizioni. L'associazione "IL BANDO" si prefigge i seguenti scopi generali: favorire l'elevazione culturale dei propri associati, stimolare il senso di educazione civica, promuovere e diffondere l'interesse e l'amore per la scrittura, lettura e arte, sensibilizzare l'opinione pubblica su fatti ed accadimenti sia di rilevanza locale, che nazionale, che internazionale.

L'associazione "Il Bando" aderisce alle linee di principio del Quartiere di Porta S. Andrea come organismo autonomo e collabora con esso per il raggiungimento di scopi comuni.

In via strettamente strumentale al perseguimento dei sopra menzionati scopi l'associazione può:

- creare una struttura, anche logistica, atta a consentire a quanti vi aderiscono un processo di maturazione ed apprendimento culturale rapido ed equilibrato;





- istituire periodici incontri di studio ed approfondimento, organizzare manifestazioni, concorsi, spettacoli, corsi e seminari a contenuto didattico divulgativo;
- fornire collegamenti per la conoscenza e l'interscambio di informazioni ed esperienze tra coloro che si occupano di cultura;
- stabilire contatti a livello nazionale ed internazionale con Istituti od Organizzazioni operanti in ordine a scopi analoghi;
- promuovere la pubblicazione di libri, riviste, periodici, ricerche ed opuscoli sempre e comunque nell'ambito della propria attività istituzionale.
- svolgere anche attività connesse a quelle istituzionali, attività integrative di quelle principali e sostanzialmente destinate al reperimento dei fondi necessari per il finanziamento delle attività istituzionali
- per il miglior raggiungimento degli scopi istituzionali, l'Associazione potrà aderire ad altre associazioni od enti che abbiano affinità di scopi e di ideali.

Sono espressamente escluse dallo scopo associativo finalità lucrative.

Art. 4) Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche senza discriminazione di ordine ideologico, politico o religioso che, all'atto dell'accoglimento della domanda, aderendo al presente statuto, richiedano la tessera sociale, versando anticipatamente la quota associativa. La qualifica di associato è personale; la quota associativa è non trasmissibile per nessun motivo e titolo, neppure per successione, e non è rivalutabile.

Potranno parimenti essere soci associazioni, persone giuridiche o enti aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'associazione il Bando.

Tutti i soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo.

Sono istituite quattro categorie di soci:



- SOCI FONDATAORI, coloro che hanno ideato e partecipato alla costituzione dell'associazione.
- SOCI ORDINARI, coloro che verseranno l'apposita quota associativa, così come deliberato dal Consiglio Direttivo, aderendo nel contempo al presente statuto;
- SOCI SOSTENITORI, coloro che abbiano a versare somme di denaro o mettere a disposizione dell'associazione, senza corrispettiva prestazione alcuna, beni o servizi di qualsiasi natura, al solo fine di sostenere l'attività che la stessa promuove. Qualora la qualifica di socio sostenitore fosse assunta da una persona giuridica o da un ente di altro tipo, questo sarà rappresentato da un delegato che gode dei medesimi diritti degli appartenenti a qualsiasi altra categoria;
- SOCI ONORARI, coloro che per particolari meriti culturali e/o sociali siano ritenuti dal Consiglio Direttivo degni di essere iscritti d'ufficio e senza particolari formalità di accettazione;

L'appartenenza ad una qualsiasi delle categorie di soci previste dallo statuto attribuisce il diritto alla frequenza di ogni attività associativa e la possibilità di voto ed elezione ad ogni carica prevista dallo statuto, senza limitazione alcuna.

La qualifica di socio si assume con l'iscrizione nell'apposito libro di cui all'art. 16) del presente statuto, previa ammissione del Consiglio Direttivo.

Quanti desiderassero divenire Soci "Ordinari" e "Sostenitori" dell'associazione devono presentare apposita domanda redatta per iscritto al Consiglio Direttivo. Non esistono formalità di rito per l'ammissione dei soci "Onorari". Le domande di iscrizione sono esaminate ed eventualmente accolte dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei membri in carica.



Tutti i soci, ad eccezione di quelli "Onorari" sono obbligati a versare le quote ed il corrispettivo degli eventuali servizi stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno, saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della relativa quota annuale di associazione.

Art. 5) Perdita dell'affiliazione e della qualità di socio:

- a) per mancato rinnovo dell'affiliazione per dimissioni da presentarsi per iscritto entro il 30 ottobre di ogni anno o per mancato pagamento della quota associativa;
- b) per rifiuto motivato del rinnovo dell'affiliazione o dell'associazione da parte degli organi dirigenti;
- c) per espulsione, qualora il comportamento o le attività del socio siano in palese contrasto con i principi e le finalità del presente Statuto. Tale provvedimento da assumersi per delibera dal Consiglio Direttivo presa a maggioranza dei membri in carica, dovrà essere motivato.

TITOLO II

PATRIMONIO E RISORSE

Art. 6) Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai proventi delle quote associative;
- dalle tasse di affiliazione;
- da sottoscrizioni, sussidi, contributi e finanziamenti e/o convenzioni concessi da enti pubblici, privati, istituti ed associazioni, soci nonché da privati cittadini;
- da donazioni e lasciti;
- da rendite ed interessi;
- dai beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti con il fondo comune associativo;

- dai proventi derivanti da eventuali ed occasionali attività connesse a quelle istituzionali.

Per gli eventuali utili scaturenti è fatto obbligo di reimpiego per lo svolgimento delle attività istituzionali e/o per quelle connesse.

Durante la vita dell'associazione è posto il divieto di distribuzione tra i soci, a qualsiasi categoria essi appartengano e anche in modo indiretto, di eventuali utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la distribuzione non sia prevista per legge.

Così come, allo scioglimento, non saranno distribuibili i fondi o le riserve di capitale, a meno che la distribuzione non sia imposta dalla legge o ad altre associazioni con finalità analoghe, nel qual ultimo caso, previo parere dell'autorità di controllo prevista dall'art. 3, comma 190, della L. 662/97.

Art. 7) La gestione del patrimonio sarà affidata al Consiglio Direttivo, il quale risponderà direttamente all'assemblea della conduzione di ogni attività e dell'impiego del patrimonio associativo nell'annuale seduta di approvazione del bilancio e del rendiconto.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8) Sono organi dell' associazione:

- L'Assemblea.
- Il Presidente.
- Il Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio dei Revisori.
- Il Collegio dei Proviviri



Art. 9) L'assemblea è costituita dai soci e dai rappresentanti dei soggetti affiliati, i quali hanno tutti medesimo potere di intervento e di voto. Il voto viene espresso per alzata di mano fatta eccezione per la nomina del Consiglio Direttivo.

Hanno diritto a partecipare, sia che deliberi in sede ordinaria che straordinaria, i soci appartenenti a tutte le categorie individuate nel presente statuto, tutti con il medesimo diritto di voto, oltre a tutti i membri degli organi associativi, i quali, se non soci, non hanno però diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio e del rendiconto relativi all'esercizio economico e finanziario precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che le compete o che le verrà sottoposta. Saranno ammessi a partecipare tutti i soci iscritti nell'apposito libro di cui all'art. 16).

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea straordinaria ha competenza esclusiva in merito alle modifiche del presente Statuto.

L'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 del c.c., tranne quando si tratta di modifiche statutarie, nel qual caso è necessaria la presenza dei due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il socio che non potesse intervenire personalmente può conferire delega ad altro socio. La seconda convocazione non potrà essere tenuta se non dopo 24 ore dall'orario di prima convocazione.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti alla seduta e non necessita di quorum costitutivi. Il socio che non potesse intervenire personalmente può conferire delega ad altro socio.

Le deleghe potranno essere conferite anche ai membri del Consiglio Direttivo, salvo, in questo caso, per l'approvazione dei bilanci e per le deliberazioni relative alla responsabilità di consiglieri.

L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, il Revisore ed, inoltre, approva il bilancio redatto dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea viene convocata per affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca presso la sede associativa con almeno quindici giorni di anticipo sulla data fissata.

Art. 10) Il Presidente viene eletto direttamente dal Consiglio Direttivo nel suo seno. Risulterà eletto colui che riceverà in maggior numero di preferenze.

Il presidente deve essere eletto tra i soci, rimane in carica per un triennio e può essere liberamente rieletto. Egli ha il potere di rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio di cui è membro di diritto, e coordina l'attività associativa. Ha inoltre il dovere di convocare l'assemblea almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio e del rendiconto.

Il Vice Presidente, eletto con le stesse modalità del Presidente, sostituisce il Presidente assumendone i poteri, in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 11) Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo che cura tutta l'attività associativa. E' composto da tre a nove membri eletti dall'assemblea tra i soci, la prima volta all'atto della costituzione e, successivamente, decorso il triennio di vigenza della carica. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata o, in casi di particolare urgenza, tramite avviso verbale o comunicazione telefonica.

Ogni elettore potrà esprimere non più di cinque voti di preferenza fra tutti i candidati



Il Consiglio Direttivo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e dovrà gestire il patrimonio associativo in conformità agli scopi istituzionali.

Il Consiglio Direttivo può tra l'altro:

- a) deliberare l'ammissione di nuovi soci;
- b) proporre all'assemblea eventuali modifiche di statuto;
- c) nominare Comitati con funzioni consultive, anche obbligatorie;
- d) istituire sedi periferiche dell'associazione in qualsivoglia luogo;
- e) espellere, con provvedimento motivato, quegli associati i quali, con il loro comportamento, sia pubblico che privato, ledano in qualsivoglia maniera, direttamente od indirettamente l'associazione e la sua immagine;
- f) determinare la politica gestionale dell'associazione e deliberare sulla formazione dei vari programmi da attuare in funzione del conseguimento degli scopi istituzionali;
- g) amministrare e gestire i fondi dell'associazione;
- h) nominare il presidente ed il vice presidente fra i propri componenti. Le funzioni del vice presidente sono identiche a quelle del presidente in caso di sua assenza;
- i) nominare il segretario generale, conferendogli i poteri necessari per l'esercizio delle sue funzioni.
- j) nominare dei soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio stesso. Il rapporto che si configurerà fra tali soggetti e l'associazione sarà di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soggetti avranno diritto ad una remunerazione, costituita da un compenso commisurato alle prestazioni effettuate nell'espletamento del mandato affidato loro nella delibera consiliare ed ivi stabilito.

Le cariche dei componenti il Consiglio sono gratuite salvo per quei membri che dedicano gran parte della propria attività. In tal caso il Consiglio delibera sugli emolumenti ad essi dovuti

Il Consiglio dovrà redigere annualmente il bilancio ed un rendiconto consistenti in una situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione organizzazione distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali.

Il Consiglio stabilisce l'importo delle quote associative, che potranno essere differenziate in ragione delle diverse categorie di soci e di soggetti affiliati. L'importo delle quote sarà sottoposto ad approvazione dell'assemblea.

Art. 12) Nel caso venga nominato dal Consiglio Direttivo un segretario generale lo stesso sovrintende agli uffici amministrativi dell'associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza e dal consiglio direttivo.

Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo, se richiesto, e alle riunioni dell'assemblea.

In particolare il segretario generale provvederà a curare i rapporti tra associazione ed enti pubblici e privati, organizzazioni e associazioni che interessano la vita dell'associazione.

Art. 13) Il controllo sull'amministrazione è demandato ad uno o più revisori iscritto nel registro dei revisori contabili.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14) La durata dell'Associazione è prevista fino al 31/12/2050 ma potrà essere prorogata dall'assemblea riunita in sede straordinaria.



Art. 15) L'inizio e la chiusura di ogni esercizio economico finanziario sono fissati rispettivamente al 1 Gennaio e al 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 16) Per il buon funzionamento dell'Associazione saranno istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali registri obbligatori previsti dalle norme fiscali i seguenti libri associativi:

- libro degli associati, anche su modulo continuo per la tenuta meccanografica;
- libro dei verbali del Consiglio Direttivo, anche su modulo continuo per la tenuta meccanografica;
- libro dei verbali delle assemblee dei soci, anche su modulo continuo per la tenuta meccanografica;
- un libro cassa anche su modulo continuo per la tenuta meccanografica;
- libro degli inventari e dei rendiconti, anche su modulo continuo per la tenuta meccanografica.

Art. 17) Per natura e finalità dell'Associazione il risultato dell'esercizio sociale non può dar luogo ad utili ripartibili.

Art. 18) Lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall'assemblea a maggioranza assoluta degli iscritti.

La devoluzione del patrimonio, salvo particolari disposizioni di legge eventualmente sopravvenute in materia, sarà effettuata a favore di altre associazioni aventi scopi analoghi o a fini di pubblica utilità previo parere dell'autorità di controllo prevista dall'art. 3, c. 190 della L 662/96, dedotte le eventuali anticipazioni fatte dai soci e contabilizzate nell'apposito libro cassa sottoposto al controllo del revisore.

Art. 19) In caso di controversie legate all'interpretazione del presente Statuto la decisione sarà affidata ad un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, due eletti



dalle parti, ed uno dal Presidente dell'Ordine dei Ragionieri Periti Commerciali del
Collegio di Arezzo.

Umberto Bertoni
Piero J
Luca Nitti

UFFICIO DEL REGISTRO AREZZO

Registrato il 12 MARZO 1998

N. 4068 Vol. 41 Serie 3

Pacco N. 2484

IL DIRETTORE

